



FAILP CISAL

Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici

Il primo sindacato autonomo in Poste Italiane.



**ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL RECAPITO
E NELLO SMISTAMENTO POSTALE**

Organico flessibile, Posta, Comunicazione e Logistica , ai sensi di: art. 19 comma 1 del D.lgs. n. 81/2015. RECAPITO. Dal 01.03.2021 Al 31/05/2021		Organico flessibile Posta Comunicazione e Logistica , ai sensi di art. 19 comma 1 D.lgs. n.81/2015. NODI DI RETE. Dal 01.03.2021 al 31.05.2021	
Riepilogo per M.A.L.	CTD - FTE	Riepilogo per M.A.L.	CTD-FTE
Nord Ovest	162	Nord Ovest	14
Nord Est	50	Nord Est	6
Centro Nord	170	Centro Nord	1
Centro	133	Centro	
Sud	246	Sud	
Sicilia	139	Sicilia	
Totale	900	Totale	21

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Art. 19. Apposizione del termine e durata massima. **1.** Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma non eccedente i ventiquattro mesi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. **1-bis.** In caso di contratto superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dal superamento del termine di dodici mesi. **2.** Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. **3.** Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la D.T.L. competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché del superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla stipulazione. **4.** Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. **5.** Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.